



D.Lgs. 81/2008 TUS | Rev. 4.0 2021
Tutti gli Obblighi di Valutazione / Documentali



Aggiornamenti

Ed. 4.0 Dicembre 2021

Autorizzazione ambienti interrati
Odorizzazione impianti gas
Uso saltuario carrelli elevatori
PARE
Rischio NaTech
Lavoro agile

Ed. 3.0 Settembre 2020

21. Radiazioni ionizzanti (radon)
22. Radiazioni ionizzanti (mediche)
23. Radiazioni ionizzanti (naturali)
74. Modello Informativo del MC al lavoratore sulla sorveglianza sanitaria agenti cancerogeni

Ed. 2.0 Settembre 2019

19. Campi elettromagnetici EMC (aggiornamento punto)
44. Valutazione rischio ferite da taglio ambienti sanitari/ospedalieri
85. Licenza di esercizio di pubblico spettacolo e Licenza di agibilità

Ed. 1.0 Marzo 2019

8. Impianti elettrici in luoghi MARCI
9. Lavori sotto tensione
10. Lavori in prossimità di parti attive
23. Rischio radon
40. Luoghi MARCI



Premessa

Nella tabella seguente, sono stati riportati, suddivisi anche per macrocategorie, tutti gli Obblighi di Valutazione/Documentali (colonna 1) del D.Lgs. 81/2008.

Nella colonna 2 è riportato il "Riferimento normativo", nella colonna 3 i "Tempi", dove applicabile, chiude la tabella un campo note.

Si ponga attenzione, che la Tabella, seppur elaborata da Fonti ufficiali, può non comprendere taluni aspetti, sia perché sovrapponibili con altre normative, che per l'intrinseca forma del TUS che non ha un carattere lineare e articolato.

Si sottolineano i paragrafi generali seguenti per tutti gli aspetti legati al processo di valutazione e di aggiornamento della documentazione:

Art. 18

...

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Art. 29

...

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

Il Documento sarà oggetto anche di integrazioni.

Sezioni

A. VALUTAZIONI / DOCUMENTI

B. ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI

C. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

D. SORVEGLIANZA SANITARIA E RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE

E. REGISTRI, AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI

Fonti

SPISAL Treviso

USL 12 Toscana

Certifico D.Lgs. 81/2008

(*) Nella colonna "riferimento normativo" se assente la dizione "D.Lgs" ma solo "Art...." è da riferirsi al "D.Lgs. 81/2008".

(**) Le competenze per le procedure attrezzature, ecc, es: prima verifica, verifiche periodiche, altro, per quanto riguarda INAIL/ISPRA/Soggetti Abilitati S.A. potrebbero variare da regione a regione / altro.



n.	Documento / Valutazione	Riferimento normativo(*)	Tempi	Note(*)
A. VALUTAZIONI / DOCUMENTI				
1	Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) Aziende ≤ 10 dipendenti	Art 29 ... 5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, (aziende BRI) i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Art 28 c.3 bis In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività	La valutazione dei rischi deve essere effettuata prima di iniziare una qualsiasi attività. Documento entro 90 gg dall'inizio attività per nuove attività (art 28 c.3 bis) entro 30 gg a seguito di modifiche al processo produttivo all'organizzazione del lavoro all'evoluzione della tecnica a seguito di infortuni significativi secondo sorveglianza sanitaria (art 29 c.3)	Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41. 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro



				<p>deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</p> <p>4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.</p>
2	<p>Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)</p> <p>Aziende ≤ 50 dip</p>	<p>Art. 29</p> <p>...</p> <p>6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, (aziende BRI) i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f).</p> <p>...</p> <p>7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:</p> <p>a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</p> <p>b) aziende con attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto</p>	<p>La valutazione dei rischi deve essere effettuata prima di iniziare una qualsiasi attività.</p> <p>Documento entro 90 gg dall'inizio attività per nuove attività (art 28 c.3 bis)</p> <p>entro 30 gg a seguito di modifiche al processo produttivo all'organizzazione del lavoro all'evoluzione della tecnica a seguito di infortuni significativi secondo sorveglianza sanitaria (art 29 c.3)</p>	=
3	<p>Valutazione dei rischi NaTech terremoto</p>	<p>D.Lgs. 105/15</p> <p>UNI/TS 11816-1:2021</p>		<p>NaTech (Natural Hazard Triggering Technological Disasters)</p> <p>UNI/TS 11816-1:2021</p> <p>La specifica tecnica ha l'obiettivo di fornire, ai gestori di stabilimenti con pericolo di incidente rilevante, criteri, metodologie e procedure per la valutazione dei rischi</p>



				<p>NaTech sulla base delle migliori conoscenze al momento disponibili. I contenuti sono presentati secondo lo schema logico della gestione del rischio e includono le attività di previsione, prevenzione, pianificazione, gestione dell'emergenza e ripristino in caso di eventi naturali con effetti indotti su stabilimenti con pericolo di incidente rilevante.</p> <p>La specifica tecnica evidenzia gli aspetti di interrelazione con il sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR) di stabilimenti soggetti alla direttiva 2012/18/UE (nota come Seveso III) fornendo alcuni orientamenti metodologici che possono contribuire ad una migliore attuazione della direttiva stessa relativamente agli eventi NaTech.</p> <p>La presente specifica tecnica integra la UNI 10617, che si applica comunque per la gestione di tutti i rischi associati ai pericoli di incidente rilevante dello stabilimento, ivi compresi quelli indotti da pericoli o disastri naturali o da atti deliberati.</p> <p>La presente parte della specifica tecnica fornisce i requisiti generali per la gestione del rischio NaTech e i requisiti specifici per gli eventi indotti da sisma.</p>
4	Documento di Valutazione dei Rischio (D.V.R.) settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali	<i>in attesa di decreto che individui i "settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali..... Il decreto reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi....." (art 29 c.6 ter)</i>	---	---
5	Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)	Art. 29 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma	La valutazione dei rischi deve essere effettuata prima di iniziare una	Art. 29 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo



Aziende esistenti e tutte le nuove aziende	<p>1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.</p> <p>2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p> <p>Art 28</p> <p>...</p> <p>3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche nel caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lett. b), c), d), e) e f) e al comma 3:</p> <p>..</p> <p>b) indicazioni delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati...</p> <p>c) programma delle misure per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza</p> <p>d) procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, e dei ruoli dell'organizzazione...</p> <p>e) nominativo del RSPP...</p> <p>f) individuazione delle mansioni che richiedono una riconosciuta capacità professionale...</p>	<p>qualsiasi attività.</p> <p>Documento entro 90 gg dall'inizio attività per nuove attività (art 28 c.3 bis)</p> <p>entro 30 gg a seguito di modifiche al processo produttivo all'organizzazione del lavoro all'evoluzione della tecnica a seguito di infortuni significativi secondo sorveglianza sanitaria (art 29 c.3)</p>	<p>17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.</p> <p>2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p> <p>3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.</p>
6 Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.)	<p>Art 26</p> <p>...</p> <p>3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando,</p> <p>Art 26 c. 3 bis</p>	<p>Prima di attivare l'appalto, il contratto d'opera o di somministrazione</p>	<p>Sono sempre obbligatori, in presenza di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, lo scambio di informazioni, la cooperazione fra datori di lavoro e la valutazione di idoneità tecnico professionale.</p> <p>L'elaborazione del documento è obbligatoria, da parte del datore di lavoro committente, ad esclusione: dei servizi di natura intellettuale, delle mere forniture di materiali, nonché dei servizi di durata</p>



		<p>non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto.</p> <p>Art 96 c. 2 la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del piano operativo di sicurezza (POS) costituiscono adempimento alla redazione del DUVRI</p>		<p>inferiore a due giorni, sempre che non comportino rischi derivanti da cancerogeni, agenti biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari di cui all'allegato XI</p>
7	<p>Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) in attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali</p>	<p><i>in attesa di decreto che individui i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali..... Nei settori che saranno individuati è prevista la nomina di un proprio incaricato in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali..... che sovrintenda la cooperazione e coordinamento (art 26 c. 3)</i></p>	<p>Prima di attivare l'appalto, il contratto d'opera o di somministrazione</p>	
8	<p>Impianti e apparecchiature elettriche</p>	<p>Art. 80 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti;</p>	<p>vale il criterio generale di aggiornamento a seguito di modifiche agli impianti...</p>	



		<p>c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.</p> <p>2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi...</p>		
9	Impianti elettrici in luoghi MARCI	<p>Art. 80</p> <p>D.P.R. 151/2011 D.M. 10 marzo 1998</p>		Nei luoghi MARCI, per la progettazione e l'esecuzione degli impianti elettrici, si applicano le prescrizioni della sezione 751 della norma CEI 64-8/7.
10	Lavori sotto tensione	<p>Articolo 82 Lavori sotto tensione</p> <p>1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche.</p> <p>...</p>		La norma CEI 11-27 "Lavori su impianti elettrici" è la norma tecnica di riferimento per tutte le attività di lavoro sugli impianti elettrici, che sono normate dal D.Lgs. 81/2008 in particolare dagli Artt. 82 (lavori sotto tensione) e 83 (Lavori in prossimità di parti attive) e ne rimandano l'applicazione.
11	Lavori in prossimità di parti attive	<p>Art. 83 Lavori in prossimità di parti attive</p> <p>1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.</p> <p>2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1</p>		La norma CEI 11-27 "Lavori su impianti elettrici" è la norma tecnica di riferimento per tutte le attività di lavoro sugli impianti elettrici, che sono normate dal D. Lgs. 81/2008 in particolare dagli Artt. 82 (lavori sotto tensione) e 83 (Lavori in prossimità di parti attive) e ne rimandano l'applicazione.



		le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.		
12	PI.M.U.S. (piano montaggio uso e smontaggio)	Art. 136 1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.	ogni volta che ci sono modifiche al ponteggio (art 134 c.2)	Art. 134. Documentazione 1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XXII del presente Titolo. 2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.
13	Movimentazione manuale dei carichi	Art. 168 1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:	vale il criterio generale di aggiornamento a seguito di modifiche all'organizzazione del lavoro...	Obbligatoria quando si movimentano pesi superiori a 3 Kg o si effettuano movimenti ripetitivi



		<p>a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;</p> <p>b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;</p>		
14	Videoterminali	<p>Art. 174</p> <p>1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:</p> <p>a) ai rischi per la vista e per gli occhi;</p> <p>b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;</p> <p>c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.</p> <p>2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.</p> <p>3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.</p>	vale il criterio generale di aggiornamento a seguito di modifiche alle postazioni di lavoro...	
15	Agenti fisici titolo VIII capo I (disposizioni generali)	<p>Art. 180</p> <p>1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Art. 181</p> <p>1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti</p>	almeno quadriennale o in caso di mutamenti che possono renderla obsoleta o secondo sorveglianza sanitaria (art 181 c.2)	



		da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.		
16	Microclima	Art 181 1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.	almeno quadriennale o in caso di mutamenti che possono renderla obsoleta o secondo sorveglianza sanitaria (art 181 c.2)	
17	Atmosfere iperbariche	Art 181 1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.	almeno quadriennale o in caso di mutamenti che possono renderla obsoleta o secondo sorveglianza sanitaria (art 181 c.2)	
18	Rumore	Art. 190 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:...	almeno quadriennale o in caso di mutamenti che possono renderla obsoleta o secondo sorveglianza sanitaria (art 181 c.2)	La misura è obbligatoria quando dalla valutazione preliminare si può fondatamente ritenere che sia possibile superare il valore inferiore di azione (80 dBA) Art. 190. Valutazione del rischio ... 5-bis. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento



19	Rumore	<p>Art. 190</p> <p>2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore</p> <p>Programma Aziendale di Riduzione dell'Esposizione (PARE) al rumore</p>		<p>Art. 190. Valutazione del rischio ...</p> <p>2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.</p>
20	Vibrazioni	<p>Art. 190</p> <p>1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:...</p>	<p>almeno quadriennale o in caso di mutamenti che possono renderla obsoleta o secondo sorveglianza sanitaria (art 181 c.2)</p>	<p>Obbligatoria (comunque è il metodo di riferimento) quando non sono disponibili appropriate informazioni o banche dati sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature utilizzate</p>
21	Campi elettromagnetici EMC	<p>Art. 209 (Valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione).</p> <p>1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.</p> <p>La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati tenendo anche conto delle guide pratiche della Commissione europea, delle pertinenti norme tecniche europee e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), delle specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del presente decreto, e delle informazioni reperibili presso banche dati dell'INAIL o delle regioni. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati, inoltre, tenendo anche conto delle informazioni sull'uso e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti o dai distributori delle attrezzature, ovvero dei livelli di emissione indicati</p>	<p>almeno quadriennale o in caso di mutamenti che possono renderla obsoleta o secondo sorveglianza sanitaria (art 181 c.2)</p>	<p>E' obbligatorio misurare o calcolare se viene superato il limite di esposizione quando dalla valutazione emerge il superamento del livello di azione indicato dall'art. 208:</p> <p>2. Qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione dell'esposizione è effettuata sulla base di misurazioni o calcoli.</p> <p>—————</p> <p>Decreto Legislativo 1 agosto 2016, n. 159 Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.</p>



		<p>in conformità alla legislazione europea, ove applicabili alle condizioni di esposizione sul luogo di lavoro o sul luogo di installazione.</p> <p>2. Qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione dell'esposizione è effettuata sulla base di misurazioni o calcoli. In tal caso si deve tenere conto delle incertezze riguardanti la misurazione o il calcolo, quali errori numerici, modellizzazione delle sorgenti, geometria del modello anatomico e proprietà elettriche dei tessuti e dei materiali, determinate secondo la buona prassi metrologica.</p> <p>3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al comma 1, non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, ove si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.</p> <p>4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al comma 1, non devono necessariamente essere effettuati ove siano utilizzate dai lavoratori, conformemente alla loro destinazione d'uso, attrezzature destinate al pubblico, conformi a norme di prodotto dell'Unione europea che stabiliscano livelli di sicurezza più rigorosi rispetto a quelli previsti dal presente capo, e non sia utilizzata nessun'altra attrezzatura.</p>		
22	Radiazioni ottiche	<p>Art 216</p> <p>1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori.</p>	<p>almeno quadriennale o in caso di mutamenti che possono renderla obsoleta o secondo sorveglianza sanitaria</p> <p>(art 181 c.2)</p>	<p>E' obbligatorio misurare o calcolare i livelli di esposizione se viene reputato necessario.</p>



23	Radiazioni ionizzanti (radon)	<p>Art. 180 ... 3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e' disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia.</p> <p><i>Note all'Art. 180:</i> - <i>Comma 3 così modificato dal D.lgs 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29)</i></p>	<p>Il documento contenente l'esito delle misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p> <p>8 anni se la concentrazione media annua di attività di radon in aria non supera il livello di riferimento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c)</p> <p>4 anni se la concentrazione media annua di attività di radon in aria supera il livello di riferimento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c)</p>	<p>D.lgs 31 luglio 2020 n. 101</p> <p>Art. 16. Campo di applicazione</p> <p>1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a: a) luoghi di lavoro sotterranei; b) luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all'articolo 11; c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d'azione per il radon di cui all'articolo 10; d) stabilimenti termali</p> <p>Art. 17. Obblighi dell'esercente</p> <p>1. Nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 16 l'esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti: a) dall'inizio dell'attività nell'ipotesi di cui all'articolo 16 comma 1, lettere a) e d); b) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco di cui all'articolo 11, comma 2, nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b); c) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del Piano di cui all'articolo 10 o delle sue successive modifiche, nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c); d) dall'inizio delle attività se questo è successivo al momento indicato nelle lettere b) e c).</p> <p>2. Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria non supera il livello di riferimento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c) l'esercente elabora e conserva per un periodo di otto anni un documento</p>
----	-------------------------------	---	--	--



				<p>contenente l'esito delle misurazioni nel quale è riportata la valutazione delle misure correttive attuabili.</p> <p>Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p> <p>3. Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'esercente è tenuto a porre in essere misure correttive intese a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi dell'esperto di cui all'articolo 15, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. Dette misure sono completate entro due anni dal rilascio della relazione tecnica di cui al comma 6 e sono verificate, sotto il profilo dell'efficacia, mediante nuova misurazione. L'esercente deve garantire il mantenimento nel tempo dell'efficacia delle misure correttive. A tal fine ripete le misurazioni con cadenza quadriennale.</p>
24	Radiazioni ionizzanti (mediche)	<p>Art. 180</p> <p>...</p> <p>3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e' disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia.</p> <p><i>Note all'Art. 180:</i></p> <p><i>- Comma 3 così modificato dal D.lgs 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e</i></p>	Esposizioni mediche	Esposizioni mediche



		<i>2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29)</i>		
25	Radiazioni ionizzanti naturali	<p>Art. 180</p> <p>...</p> <p>3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e' disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia.</p> <p><i>Note all'Art. 180:</i> - <i>Comma 3 così modificato dal D.lgs 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29)</i></p>	<p>D.lgs 31 luglio 2020 n. 101</p> <p>Art. 22. Obblighi dell'esercente</p> <p>1. Per le pratiche di cui all'articolo 20, l'esercente, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica, provvede alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall'attività lavorativa stessa ai sensi del comma 6.</p> <p>2. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 29, nel caso in cui i risultati delle misurazioni non siano superiori ai livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività di cui all'allegato II, l'esercente provvede alla ripetizione delle misure con cadenza triennale e comunque nel caso di significative variazioni del ciclo produttivo o delle caratteristiche radiologiche delle materie in ingresso. L'esercente conserva i risultati delle misurazioni per un periodo di sei anni.</p> <p>3. Nel caso in cui i risultati delle misurazioni siano superiori ai livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività di cui all'allegato II, l'esercente, entro sei mesi dal rilascio della relazione tecnica di cui al comma 6, provvede</p>	<p>D.lgs 31 luglio 2020 n. 101</p> <p>Art. 20.</p> <p>1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle pratiche nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale determina un livello di esposizione dei lavoratori o degli individui della popolazione che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia dal punto di vista dell'ambiente e che si svolgono nell'ambito dei settori industriali di cui all'allegato II, che comportano:</p> <p>a) l'uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturale;</p> <p>b) la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale</p>



			<p>alla valutazione delle dosi efficaci ai lavoratori e all'individuo rappresentativo derivanti dalla pratica. Nel caso in cui dalle valutazioni di dose efficace non risultino superati i livelli di esenzione di cui all'allegato II per i lavoratori e per l'individuo rappresentativo, l' esercente provvede a ripetere le misure di cui al comma 1 con cadenza triennale e comunque ogni volta che si verificano significative variazioni del ciclo produttivo o delle caratteristiche radiologiche dei materiali in ingresso. L' esercente trasmette la relazione tecnica di cui al comma 7 con i risultati delle valutazioni di dose efficace agli organi del SSN e alla sede dell'INL territorialmente competenti e conserva la relativa documentazione per un periodo di 6 anni</p> <p>...</p>	
26	Sostanze chimiche titolo IX capo I (Preliminare) SDS	<p>Art. 223 1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina (...) preliminarmente</p> <p>Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)</p> <p>Regolamento CE n° 1272/2008 (CLP)</p>	<p>Art. 223</p> <p>...</p> <p>6. Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione.</p> <p>...</p> <p>7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla</p>	<p>Art. 224</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:</p> <p>a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;</p> <p>b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;</p> <p>c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;</p> <p>d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;</p> <p>e) misure igieniche adeguate;</p>



			resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.	<p>f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;</p> <p>g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.</p> <p>2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.</p>
27	Sostanze chimiche (Valutazione dettagliata)	Art. 223 ... 5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.		
28	Sostanze chimiche (Misura)	Art. 225. ... 2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori	La misura deve essere ripetuta in base ai risultati ottenuti, anche in rapporto ai limiti di esposizione. Vedi norma UNI EN 689	<p>Obbligatoria quando non può essere dimostrato con altri mezzi un adeguato livello di prevenzione e protezione.</p> <p>Il senso della misura (o dell'eventuale uso di algoritmo) non è tanto quello di fare la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure di prevenzione quanto quello di dimostrare che le misure adottate consentono di raggiungere un sufficiente livello di sicurezza.</p>



		limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali. Allegato XLI		
29	Valutazione dei rischi di incidenti rilevanti da agenti chimici per l'ambiente interno ed esterno (che non rientrano in direttiva Seveso III)	D.Lgs 105/105 Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (SEVESO III). Art. 15 Allegato I Allegato A		
30	Sostanze cancerogene/mutagene	Art. 236. 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17. Art. 243. Registro di esposizione e cartelle sanitarie (Registro degli esposti) 1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.	Art. 236. ... 5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.	Obbligatoria quando sono presenti agenti cancerogeni o mutageni. La valutazione include la ricerca di mercato per la sostituzione degli agenti cancerogeni
31	Esposizione amianto	Art. 248 1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la	Art. 249 -- 3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verificano modifiche che	L'uso dell'amianto è vietato; l'attuale esposizione è riferibile a manufatti contenenti amianto presenti prima del 1992 o ad attività di bonifica.



	<p>presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.</p> <p>Art. 248 1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.</p> <p>Art. 256 Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto 1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro. 3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.</p> <p>Art. 260. Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio 1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione accerta che l'esposizione è stata superiore a quella prevista dall'articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 240, li iscrive nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all'ISPESL. L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire</p>	<p>possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.</p>	
--	--	--	--



		<p>l'obiettivo della non permanente condizione di esposizione superiore a quanto indicato all'articolo 251, comma 1, lettera b).</p>		
32	<p>Programma di manutenzione e controllo di manufatti contenenti amianto</p> <p>Designazione del responsabile</p>	<p>Decreto Ministeriale 06 settembre 1994: Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.</p> <p>....</p> <p>4. Programma di controllo dei materiali di amianto in sede - Procedure per le attività di custodia e di manutenzione</p> <p>...</p> <p>4a) Programma di controllo Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge dovrà: - designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;</p>	<p>Controllo annuale se presente materiale in matrice friabile</p>	<p>Da attuare in presenza di materiali contenenti amianto. Deve essere disponibile idonea documentazione.</p> <p>Deve essere designato un responsabile.</p> <p>Deve essere effettuato dal proprietario dell'immobile</p>
33	<p>Agenti biologici</p>	<p>Art 271</p> <p>1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:</p> <p>...</p> <p>Art. 280.</p> <p>Registri degli esposti e degli eventi accidentali</p> <p>1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.</p> <p>2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il medico competente e il</p>	<p>Art 271</p> <p>....</p> <p>3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.</p>	<p>Obbligatoria quando c'è esposizione potenziale o certa ad agenti biologici.</p> <p>Deve contenere le indicazioni previste dal comma 5 dell'art. 271.</p>



		rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.		
34	Autorizzazione all'uso di agenti biologici di gruppo IV rilasciata dal Ministero della Salute	<p>Art. 270. Autorizzazione</p> <p>1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.</p>	<p>Art. 270. ...</p> <p>3. L'autorizzazione è rilasciata dai competenti uffici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.</p>	Obbligatoria in caso di uso di agenti biologici di gruppo IV. Sono esclusi i laboratori di diagnostica (art. 270 comma 5)
35	Atmosfere esplosive	<p>Art. 290 1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: ...</p> <p>Art. 294. Documento sulla protezione contro le esplosioni</p> <p>1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: "documento sulla protezione contro le esplosioni".</p>	<p>Art 289 ...</p> <p>3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verificano cambiamenti rilevanti.</p>	Obbligatoria quando vi è la possibilità di formazione di miscele esplosive (miscela con aria e sostanze infiammabili in cui, dopo l'accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta.
36	Stress lavoro-correlato	<p>Art. 28 1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato...</p> <p>lettera circ. 18/11/2010</p>	<p>Art. 29 ...</p> <p>3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni</p>	<p>Linee guida della commissione consultiva permanente (art 6 DL.gs 81/08) approvate nella riunione del 17-11-2010 riportate nella lettera circolare del 18/11/2010 prot. 15/SEGR/0023692 direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro</p> <p>la valutazione si articola in due fasi: una necessaria (preliminare) l'altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato</p>



			significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.	
37	Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza	<p>Art. 28</p> <p>1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche⁷ impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.</p> <p>D.Lgs 151/01: artt. 7-11-12</p>		<p>Obbligatoria quando vi sono donne addette alla lavorazione, indipendentemente dalla presenza di gravidanza. Le lavoratrici devono</p> <p>essere informate dell'esito della valutazione e delle modalità per prevenire i rischi.</p>
38	Differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi	Art. 28 c. 1		
39	Valutazione del rischio incendio per tutte le attività	<p>Art. 46 Prevenzione Incendi</p> <p>Allegato IV Misure contro l'incendio e l'esplosione</p> <p>D.M. 10 marzo 1998</p> <p>DPR 151/11</p> <p>Luoghi MARCI</p>		



40	Documentazione delle Procedure di prevenzione incendi per attività rientranti nell'elenco allegato al DPR 151/2011	DPR 151/11	<p>La SCIA deve essere presentata prima dell'inizio attività o della realizzazione della modifica.</p> <p>La richiesta di rinnovo va inviata ai Vigili del Fuoco ogni 5 anni, allegando una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio</p>	<p>Obbligatorio attivare le procedure di prevenzione incendi nelle attività comprese nell'allegato 1 DPR 151.</p> <p>Per le nuove attività</p> <p>Per attività in cat A: solo SCIA.</p> <p>Per attività in cat. B e C: valutazione del progetto + SCIA.</p> <p>Per attività esistenti Modifiche non sostanziali (vedi allegato IV DM 07.08.2012): da comunicare all'atto del rinnovo.</p> <p>Modifiche sostanziali senza aggravio: Cat. A, B, C solo SCIA.</p> <p>Modifiche sostanziali con aggravio Cat. A solo SCIA</p> <p>Cat. B e C valutazione del progetto + SCIA</p> <p>Per la categoria C i controlli dei VV.F avvengono entro 60 giorni dalla SCIA con successivo rilascio del CPI;</p> <p>Per le categorie A e B i controlli avvengono entro 60 giorni anche a campione o secondo programmi, viene rilasciato su richiesta il verbale del sopralluogo</p>
41	Piano di emergenza	<p>Gestione delle emergenze Art. 43 - Disposizioni generali Art 46 - Prevenzione incendi</p> <p>DM 10 Marzo 1998</p>	Prima di iniziare l'attività	<p>Obbligatorio nelle aziende con oltre 10 dipendenti; incluse quelle sotto i 10 dipendenti se ricorrono le circostanze previste dall'art. 3 comma del DM 10/03/2010 (soggette a controllo dei VVF vedi DPR 151/11).</p> <p>La valutazione del rischio di incendi è inclusa nel documento di valutazione dei rischi.</p>
42	Luoghi MARCI	DPR 151/2011 Classificazione Luoghi MARCI		



43	Registro antincendio	D. Lgs 151/2015 Art. 6. Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività 2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.		
44	Ambienti di lavoro	Art. 28 c. 1 Allegato IV - Requisiti dei luoghi di lavoro		
45	Ambienti lavoro interrati	Art. 65 - Locali sotterranei o semisotterranei Rischiesta di deroga all'uso		Art. 65 - Locali sotterranei o semisotterranei 1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. 3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.



46	Ambienti confinati	<p>Art. 28 c. 1 Art. 66 Art. 121</p> <p>3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS</p> <p>3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.</p> <p>3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovrintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.</p> <p>D.P.R 177/2011 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</p>		<p>D.P.R 177/2011 ... Art. 2. Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati</p> <p>Art. 3. Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati</p>
47	Valutazione rischio ferite da taglio ambienti sanitari/ospedalieri	<p>Art. 286 -quinquies. Valutazione dei rischi</p> <p>1. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, deve garantire che la stessa includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell'importanza di un ambiente di</p>		<p>Decreto legislativo 19 febbraio 2014 n. 19</p> <p>Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.</p>



		<p>lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse.</p> <p>2. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) , deve altresì individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l'influenza dei fattori connessi con l'ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati.</p>		
48	Verbale della riunione periodica sulla sicurezza	<p>Art. 35. Riunione periodica</p> <p>1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:</p> <p>....</p>	Ogni anno o in caso di significativa variazione di esposizione al rischio	<p>Obbligatoria in tutte le aziende e unità produttive con più di 15 dipendenti.</p> <p>Sotto i 15 dipendenti, il rappresentante dei lavoratori ha facoltà di richiederla.</p>

B. ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI

49	<p>Istruzioni d'uso</p> <p>Libretto di manutenzione</p>	<p>Art. 71</p> <p>...</p> <p>4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:</p> <p>a) le attrezzature di lavoro siano:</p> <p>1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;</p> <p>2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;</p> <p>Art. 71 comma 4 lett. a)</p> <p>D.Lgs 17/10 Attuazione direttiva macchine 2006/42/CE</p>		Ove necessario, corredano l'attrezzatura
50	Registro di controllo delle attrezzature	<p>Art. 71</p> <p>...</p> <p>4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie</p>		



		affinché: ... b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.		
51	APPARECCHI/IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI E PERSONE IDROESTRATTORI Libretto di omologazione o certificazione CE Dichiarazione di messa in servizio Richiesta/verbale di verifica periodica Documentazione attestante la verifica periodica delle funi/catene Documentazione verifica ventennale (vita residua)	Art.71 Allegato VII Decreto 11 aprile 2011 (Allegato II punto 2. Lett. c e punto 3.2.3 per le verifiche ventennali) DPR 459/96 art. 11 comma 3 (art. non abrogato dalla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE recepita con D. Lgs. 17/ 2010 art.18.) Circolari Min. Lav. 18/2013 11/2012 23/2013 Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98 Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con Legge 30 ottobre 2013, n. 125 Circolare MLPS n. 18 del 23 maggio 2013 (punto 1 per verifiche ventennali)	Dichiarazione all'INAIL prima della messa in servizio (oppure omologazione con rilascio libretto) Verifiche periodiche secondo allegato VII del D. Lgs 81/08: - Richiesta di prima verifica periodica all'INAIL - Richiesta di verifiche periodiche successive a INAIL o Soggetto Abilitato Il datore di lavoro deve provvedere ad effettuare e documentare la verifica trimestrale di funi e catene di attrezzature non CE o secondo quanto stabilito dal libretto d'uso e manutenzione per le macchine CE.	L'utente trasmette all'INAIL la dichiarazione di messa in servizio delle attrezzature soggette. L'INAIL procede con l'immatricolazione. Per le attrezzature messe in commercio prima del recepimento della Direttiva macchine, l'INAIL, o eventuale altro soggetto preposto, effettua l'omologazione con rilascio del libretto. Con la cadenza prevista dall'allegato VII del D.Lgs. 81/08, l'utente effettua richiesta di verifica periodica. La richiesta di prima verifica periodica deve essere inoltrata all'INAIL. Entro 45 gg. dalla richiesta l'INAIL esegue la 1ª verifica periodica o delega il Soggetto Abilitato (S.A) indicato dall'utente, con rilascio del verbale e compilazione della rispettiva scheda tecnica; scaduti i 45 gg. senza esito l'utente può incaricare un S.A. di sua scelta nell'elenco regionale. L'INAIL o i S.A. eseguono le verifiche periodiche successive con rilascio di verbale di verifica periodica.
52	ATTREZZATURE O INSIEMI A PRESSIONE:	Art.71 - Allegato VII R.D. 12.5.1927 n. 824	Denuncia di messa in servizio o richiesta di verifica di messa in servizio prima della messa in servizio	L'utente denuncia la messa in servizio all'INAIL (art. 4 art. 5 art. 6 D.M. 329/04) di tutte le attrezzature o insiemi non esclusi all'art. 2 del D.M. 329/04.



	<p>Libretto di costruzione o Dichiarazione di Conformità CE</p> <p>Manuale d'uso e manutenzione per le attrezzature o insiemi CE</p> <p>Documentazione relativa alla verifica di messa in servizio e a tutte le verifiche periodiche</p>	<p>D. Lgs. 26/2016</p> <p>DM 329/04</p> <p>Decreto 11 aprile 2011</p> <p>Circolari Min. Lav.</p> <p>18/2013 11/2012 23/2013</p> <p>Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98</p> <p>Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con Legge 30 ottobre 2013, n. 125</p>	<p>Verifiche periodiche secondo allegato VII del D. Lgs 81/08:</p> <p>- Richiesta di prima verifica periodica all'INAIL</p> <p>- Richiesta di verifiche periodiche successive a INAIL o Soggetto Abilitato</p>	<p>Se l'attrezzatura o l'insieme non ricade nell'art. 5 del D.M. 329/04 l'utente deve chiedere la verifica di messa in servizio all'INAIL.</p> <p>L'INAIL rilascia il relativo verbale.</p> <p>Con la cadenza prevista dall'allegato VII del D.Lgs. 81/08 l'utente effettua richiesta di verifica periodica. Sono escluse quelle di cui all'art. 11 del D.M. 329/04.</p> <p>La richiesta di prima verifica periodica deve essere inoltrata all'INAIL.</p> <p>Entro 45 gg. dalla richiesta l'INAIL esegue la 1ª verifica periodica o delega il Soggetto Abilitato (S.A.) indicato dall'utente, con rilascio del verbale e compilazione della rispettiva scheda tecnica; scaduti i 45 gg. senza esito l'utente può incaricare un S.A. di sua scelta nell'elenco regionale.</p> <p>L'INAIL o i S.A. eseguono le verifiche periodiche successive con rilascio di verbale di verifica periodica.</p>
53	<p>RECIPIENTI DESTINATI AL TRASPORTO DI GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI O DISCIOLTI</p> <p>Certificato di costruzione INAIL o MCTC o Dichiarazione di Conformità CE</p> <p>Documentazione relativa a tutti i successivi controlli periodici.</p>	<p>D.Lgs. 81/08 - Art.71 - Allegato VII</p> <p>Decreto 11 aprile 2011</p> <p>D.Lgs. 82/2016</p> <p>DM 329/04</p>	<p>Periodicità prevista da Tabelle degli allegati del DM 329/04</p>	<p>L'utente, secondo quanto previsto alla Tabella dell'allegato B del DM 329/04 e dai decreti citati, sottopone a collaudo di revisione i recipienti in questione.</p> <p>Per recipienti ante direttiva la titolarità è in capo all'INAIL o MCTC; per i recipienti CE può operare la revisione un Organismo Notificato.</p>
54	<p>IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E IMPIANTI ACQUA SURRISCALDATA:</p>	<p>D.Lgs. 81/08 - Art.71 - Allegato VII</p> <p>Decreto 11 aprile 2011</p>	<p>Esame progetto e collaudo prima della messa in esercizio.</p>	<p>L'installatore o l'utente dell'Impianto chiede all'INAIL la verifica (esame) del progetto per impianti di riscaldamento con potenzialità > 35KW. L'INAIL comunica il risultato della</p>



	<p>Denuncia e allegati trasmessi all'INAIL</p> <p>Esito dell'esame progetto</p> <p>Richiesta ed esito del collaudo di primo impianto e di tutte le verifiche periodiche successive.</p>	<p>Circolari Min. Lav. 18/2013 11/2012 23/2013</p> <p>Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98,</p> <p>Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con Legge 30 ottobre 2013, n. 125</p> <p>DM. 1.12.75 e Raccolta R (ed.1982 ed.2009), Raccolta H</p>	<p>Verifiche periodiche secondo allegato VII del DLgs 81/08:</p> <p>- Richiesta di prima verifica periodica all'INAIL per gli impianti necessari all'attuazione di un processo produttivo</p> <p>- Richiesta di verifiche periodiche successive a INAIL o Soggetto Abilitato</p>	<p>verifica dell'esame progetto. L'installatore o l'utente, una volta ricevuto esito positivo dell'esame progetto, richiede all'INAIL la verifica di collaudo.</p> <p>L'INAIL effettua la verifica di collaudo con rilascio di relativo libretto.</p> <p>Con la cadenza prevista l'allegato VII del D.Lgs 81/08 l'utente effettua richiesta di verifica periodica all'INAIL. Sono esclusi gli impianti con potenzialità al focolare ≤ 116 KW (ad eccezione degli impianti centralizzati condominiali rientranti nell'art. 22 del DM 1/12/75).</p> <p>Per gli impianti necessari all'attuazione di un processo produttivo, con la cadenza prevista dall'allegato VII del</p> <p>D.Lgs. 81/08, l'utente effettua richiesta di verifica periodica. La richiesta di prima verifica periodica deve essere inoltrata all'INAIL.</p> <p>Entro 45 gg. dalla richiesta l'INAIL esegue la 1ª verifica periodica o delega il Soggetto Abilitato (S.A.) indicato dall'utente, con rilascio del verbale e compilazione della rispettiva scheda tecnica; scaduti i 45 gg. Senza esito l'utente può incaricare un S.A. di sua scelta nell'elenco regionale.</p> <p>L'ARPAV o i S.A. eseguono le verifiche periodiche successive con rilascio di verbale di verifica periodica.</p>
55	Dichiarazione di conformità degli impianti	Legge 248/05 DM 22/01/2008	Prima della messa in esercizio	Rilasciata dall'installatore dell'impianto
56	Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici	D. Lgs 81/08 Art. 86 DM 22/01/2008, n. 37 DPR 462/2001	Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di	Impianti non in luoghi con pericolo di esplosione:



	<p>pericolosi (NON ATEX)</p>		<p>lavoro invia la dichiarazione di conformità all'INAIL.</p> <p>Verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio (soggetti CPI) per i quali la periodicità è biennale.</p> <p>La verifica degli impianti in luogo con pericolo di esplosione è biennale</p> <p>L'INAIL effettua verifiche a campione e rilascia relativo verbale.</p> <p>Con la cadenza prevista dal D.P.R. 462/01 l'utente effettua richiesta di verifica periodica all'INAIL o al Soggetto Abilitato.</p> <p>L'INAIL o il Soggetto Abilitato esegue verifica periodica con rilascio di relativo verbale</p> <p>L'INAIL effettua verifiche a campione e rilascia relativo verbale.</p> <p>Con la cadenza prevista dal D.P.R. 462/01 l'utente effettua richiesta di verifica periodica all'ARPAV o al Soggetto Abilitato.</p> <p>L'INAIL o il Soggetto Abilitato esegue verifica periodica con rilascio di relativo verbale</p>	<p>L'utente invia la Dichiarazione di Conformità all'INAIL degli impianti:</p> <ul style="list-style-type: none">- di messa a terra;- di protezione contro le scariche atmosferiche, ove presenti. <p>Per impianti sprovvisti di dichiarazione di conformità (installati precedentemente al D.M. 37/08), la stessa può essere sostituita dalla dichiarazione di rispondenza.</p> <p>Tra gli impianti di messa a terra sono compresi gli impianti alimentati da gruppi elettrogeni in cui risulta prevista la messa a terra del centro stella del generatore (sistema TN). Sono esclusi i piccoli gruppi con protezione per separazione elettrica (di norma piccoli e trasportabili)</p> <p>Per impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 462/01, denuncia su modelli A, B e C; successivamente denuncia inviata all' INAIL</p> <p>e all'ARPAV completa di dichiarazione di conformità (D.M. 37/08) con allegato modulo di trasmissione.</p>
57	<p>Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi</p>		<p>Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'INAIL.</p> <p>Verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in</p>	<p>L'utente invia la Dichiarazione di Conformità all'INAIL dell'impianto.</p> <p>L'INAIL effettua la prima verifica di omologazione di impianto e rilascia il verbale.</p>



	(ATEX)		cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio (soggetti PI) per i quali la periodicità è biennale. La verifica degli impianti in luogo con pericolo di esplosione è biennale	Con la cadenza prevista dal D.P.R. 462/01 l'utente effettua richiesta di visita periodica all'INAIL o al Soggetto Abilitato. L'INAIL o il Soggetto Abilitato esegue verifica periodica con rilascio di relativo verbale.
58	Verbale di controllo iniziale dopo l'installazione e dopo ogni montaggio per le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione	Art. 71 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; 9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.	Alla prima installazione Ad ogni montaggio in un nuovo cantiere	Devono essere registrati per iscritto e conservati per almeno 3 anni. L'ultimo controllo con esito positivo deve essere disponibile anche in cantiere.
59	Documentazione dei controlli periodici o straordinari secondo le indicazioni del fabbricante o delle norme di buona tecnica per le attrezzature soggette ad influssi pericolosi	Art. 71 ... 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: b) le attrezzature soggette a influssi che possono	Periodicamente (indicazioni fabbricante o buona tecnica o prassi)	Devono essere registrati per iscritto e conservati per almeno 3 anni. L'ultimo controllo con esito positivo deve essere disponibile anche in Cantiere.



		<p>provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:</p> <p>1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;</p> <p>2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;</p> <p>...</p> <p>9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.</p> <p>10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.</p>		
60	Attestazione di conformità ai requisiti previsti dall'allegato V	<p>Art. 72</p> <p>1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.</p>	Prima della vendita, noleggio o concessione	<p>Obbligatorio per le attrezzature non CE (prodotte prima delle norme art. 70 comma 1).</p> <p>Rilasciata da chi vende, noleggia o concede in uso.</p>
61	Attestazione di buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dichiarazione del datore di lavoro relativa al nominativo dei	<p>Art. 72</p> <p>...</p> <p>2. Chiunque noleggi o conceda in uso (...) attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per</p>	Prima del noleggio o della concessione	<p>Obbligatorio per le attrezzature noleggate o concesse in uso senza operatore.</p> <p>L'attestazione è rilasciata da chi noleggia o concede in uso.</p> <p>La dichiarazione è rilasciata dal datore di lavoro utilizzatore. Il noleggiatore è</p>



	lavoratori incaricati (e adeguatamente formati)	tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.		obbligato ad acquisirla e a conservarla per tutta la durata del noleggio o della concessione.
62	Uso saltuario su strada di carrelli elevatori	Decreto 14 Gennaio 2014 Domanda di Autorizzazione alla circolazione saltuaria di carrelli elevatori		Decreto 14 Gennaio 2014 Art. 4 1. L'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, al quale va presentata la domanda per l'autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello, provvederà, previo benestare dell'Ente proprietario della Strada, a rilasciare al richiedente un'autorizzazione su un modello conforme al facsimile allegato al presente decreto. 2. Detta autorizzazione avrà validità massima di un anno prorogabile.
63	Odorizzazione gas usi domestici (mense, spogliatoi, ecc) in azienda	Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 Dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante che attesti che l'impianto è stato sottoposto ad odorizzazione / altre soluzioni.		Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 4. I clienti finali che richiedano l'allaccio diretto alla rete di trasporto e che facciano, anche solo in parte, uso domestico o simile del gas, presentano all'impresa di trasporto, contestualmente alla richiesta di allaccio, una dichiarazione firmata dal legale rappresentante con l'impegno di dotare l'impianto di apparati per l'odorizzazione della quota di gas utilizzata per uso domestico o simile.
C. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)				
64	Valutazione di Idoneità dei DPI	D. Lgs 81/08 art. 77-79 - Allegato VIII DM 02/05/2001 Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)	Prima della fornitura dei DPI	E' inclusa nel documento di valutazione dei rischi.



		Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.		Per i DPI non compresi nel Regolamento, si possono utilizzare, per analogia, le indicazioni delle norme UNI EN
65	Verbali di consegna dei DPI ai lavoratori	D. Lgs 81/08 art. 77-79 - Allegato VIII DM 02/05/2001 Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.		La documentazione della consegna non è prevista dalla normativa; tuttavia è opportuno documentare l'avvenuta consegna.
66	Dichiarazione di conformità (tutte le categorie) e/o certificazione dei DPI (II e III categoria)	Art.76 c.1 art. 77 Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.		
67	Istruzioni del DPI in lingua italiana	Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.	Prima della fornitura dei DPI in relazione alla assegnazione a mansioni che comportano l'obbligo di utilizzo di DPI di I, II e III categoria.	Dovrà essere prodotta la certificazione della ditta fornitrice in relazione ai requisiti essenziali del Regolamento (UE) 2016/425 DPI Si ricorda che destinatari degli obblighi sono anche o lavoratori autonomi, i componenti della impresa familiare e piccoli imprenditori, soci di società semplici agricole, lavoratori a domicilio. Le istruzioni devono essere trasmesse ai lavoratori.

D. SORVEGLIANZA SANITARIA E RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE*

*si applica se sono obbligatorie la nomina del medico competente e l'effettuazione della sorveglianza sanitaria

--	--	--	--	--



68	Invio al medico competente dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria entro le scadenze previste dal protocollo	art. 18 comma 1 lett. g) art. 41	Prima della scadenza della precedente idoneità o del cambio mansione o dell'inserimento di un nuovo assunto (eventualmente preassuntiva).	I lavoratori privi di idoneità non possono essere impiegati nelle mansioni per le quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria.
69	Comunicazione al medico competente della cessazione del rapporto di lavoro Eventuale richiesta di visita di fine rapporto di lavoro	art. 18 comma 1 lett. g.bis) art. 41 comma 2 lett. e)	Prima della cessazione del rapporto di lavoro	E' necessaria, in particolare, per effettuare le visite mediche di fine rapporto, ove previste dalla normativa (es. esposti ad agenti chimici)
70	Comunicazione al medico competente dei nominativi dei lavoratori che svolgono mansioni con obbligo di esecuzione di accertamenti in merito a uso di stupefacenti e alcool dipendenza.	art. 41 comma 4 art. 18 comma 1 lett. g) Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 16/03/2006 (mansioni no alcool dipendenza) Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 30/10/2007 (mansioni no tossicodipendenza) Provvedimento conferenza Stato Regioni del 18/09/2008 (procedura per i controlli sulla tossicodipendenza)	Prima di avviare il lavoratore alla mansione Periodicità minima dei controlli droghe annuale	Per il giudizio di idoneità è obbligatoria l'effettuazione dei test per la tossicodipendenza nelle mansioni previste dall'accordo 30/10/2007.
71	Cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori	art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. c)-d)	Istituita alla prima visita ed aggiornata dopo ogni visita o variazione delle condizioni di esposizione ai rischi	La cartella è conservata con tutela del segreto professionale in luogo concordato dal medico competente e dal datore di lavoro
72	Protocollo della sorveglianza sanitaria	art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. b)	Dopo il conferimento dell'incarico al medico competente	Il medico elabora il protocollo in funzione della sua partecipazione alla valutazione dei rischi, sulla base delle informazioni ricevute dal datore di lavoro e dell'esito dei sopralluoghi periodici in ambiente di lavoro.
73	Valutazione collettiva e anonima dell'esito della sorveglianza sanitaria.	art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. i)	Presentazione in forma scritta in occasione delle riunioni previste dall'art. 35.	Annuale



74	Contributo del medico competente all'organizzazione del primo soccorso, alla valutazione dei rischi, alla formazione e alle misure di prevenzione	art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. a)	Dopo il conferimento dell'incarico al medico competente	Il medico competente deve fornire indicazioni sull'organizzazione del primo soccorso e su eventuali integrazioni dei materiali (minimi) previsti dal DM 388/2003. Il medico competente deve essere coinvolto nella valutazione dei rischi e nella definizione delle misure di prevenzione e protezione per le parti di sua competenza.
75	Documentazione del sopralluogo effettuato dal medico competente negli ambienti di lavoro, nei cantieri o valutazione del POS	art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. l) art. 104 comma 2	Di norma annuale (periodicità diversa deve essere motivata nel documento di valutazione dei rischi)	Il medico competente ha l'obbligo di effettuare un sopralluogo negli ambienti di lavoro. Nei cantieri inferiori a 200 uomini giorno è ammesso che sia esaminato il POS invece di effettuare il sopralluogo.
76	Giudizio di idoneità dei lavoratori occupati in mansioni con obbligo di sorveglianza sanitaria (inclusa, ove pertinente, l'esecuzione dei test per la tossicodipendenza)	art. 18 comma 1 lett. g) art. 18 comma 1 lett. c) art. 18 comma 1 lett. bb) art. 41 commi 6 – 6 bis	Dopo ogni visita	Il giudizio deve essere fornito sia al datore di lavoro che al lavoratore, documentando la data di consegna ai fini di eventuale ricorso avverso.
77	Invio comunicazione allegato III B	D.Lgs. 81/08 Art. 40 comma 1	Entro il 30 marzo di ogni anno	La comunicazione riguardante la sorveglianza sanitaria deve essere trasmessa dal Medico Competente alla ASL per via telematica mediante il portale INAIL. Non si tratta di un obbligo a carico dell'azienda ma è necessario che il datore di lavoro vigili sull'operato del medico competente.

E. REGISTRI, AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI

78	Notifica di costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali nonché di ampliamenti e ristrutturazioni in cui siano impiegati più di tre dipendenti.	D. Lgs 81/08: Art. 67 come modificato dal decreto legge 69/2013 convertito con Legge 98/2013 del 9 agosto 2013 DM 18 aprile 2014	Contestualmente all'inizio attività	La notifica è presentata tramite il SUAP utilizzando il modello di comunicazione in allegato al DM 18 aprile 2014
----	---	--	-------------------------------------	---



79	Lavoro agile	Legge 22 maggio 2017 n. 81 Informativa Salute e Sicurezza nel lavoro Agile art. 22 co.1 L. 81/2017		<p>Capo II LAVORO AGILE</p> <p>Art. 18. Lavoro agile</p> <p>1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.</p> <p>2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.</p> <p>3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.</p> <p>4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono</p>
----	--------------	--	--	--



				<p>applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.</p> <p>5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p> <p>...</p> <p>Art. 22. Sicurezza sul lavoro</p> <p>1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.</p> <p>2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.</p>
--	--	--	--	--



80		<p>Art. 242 c. 6</p> <p>6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche</p>	<p>Modello Informativo del MC al lavoratore sulla sorveglianza sanitaria agenti cancerogeni</p>	<p>In accordo con il nuovo c. 6 Art. 242 del D.Lgs 81/2008 introdotto dal D. Lgs. 1° giugno 2020 n. 44 (GU n.145 del 09-06-2020) ed in vigore dal 24 giugno 2020.</p>
81	Registro degli esposti a cancerogeni	<p>Art. 243</p>	<p>Al momento dell'istituzione (inizio attività con esposizione)</p> <p>Al momento della cessazione</p>	<p>Per ciascun lavoratore esposto va indicata l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno, il valore dell'esposizione, ove noto.</p> <p>Consegna copia del registro all'INAIL e all'ASL.</p> <p>In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'INAIL, tramite il medico competente, la cartella sanitaria e di rischio e ne consegna copia al lavoratore.</p>
82	Comunicazioni relative al registro degli esposti a cancerogeni	<p>Art. 243 commi 3 e 8</p>	<p>A richiesta</p> <p>Ogni 3 anni</p>	<p>Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le annotazioni individuali e i dati della cartella sanitaria e di rischio</p> <p>Comunica le variazioni a INAIL e ASL</p>



83	Documentazione della consultazione del RLS nei casi previsti	Art 18 lett. s) Art 50 comma1 lett. b, c, d Art 35 Art 37 Art 29 comma 2 Art 63 comma 5 Art 102 comma 1 Art 241 comma 1 Art 254 comma 3	Prima di attuare ciascun adempimento	La consultazione è obbligatoria per: Art 50 lett b: valutazione rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda Art 50 lett c: designazione RSPP, ASPP, addetti antiincendio, primo soccorso, medico competente Art 50 lett d: organizzazione della formazione Art 35: riunione periodica annuale Art 29: valutazione ed elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi Art 63 comma 5: adozione di misure alternative in caso di vincoli urbanistici o architettonici Art 102: per accettazione piano sicurezza e coordinamento e modifiche richieste dall'impresa esecutrice Art 241 comma 1: operazioni particolari con possibile esposizione rilevante ad agenti cancerogeni o mutageni Art 253 comma 3: effettuazione di campionamenti di fibre amianto aerodisperse Art 254 comma 5: se non è possibile rispettare il valore limite di esposizione ad amianto ed è necessario utilizzare un DPI per individuare periodi di riposo in base all'impegno fisico richiesto e alle condizioni climatiche Art 257 comma 2: adottare misure nel caso di superamento del valore limite
----	--	---	--------------------------------------	---



				di concentrazione di amianto in aria (art 254)
84	Comunicazioni all'organo di vigilanza in merito all'uso di agenti biologici di categoria II e III	Art. 269 comma 1	Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori	Deve contenere i dati identificativi dell'azienda, il nome del titolare e il documento di valutazione dei rischi
85	Comunicazione appartenenza dell'azienda al gruppo A ai fini dell'organizzazione del primo soccorso	D.M. 388/03	Al momento dell'inizio attività (o in prima applicazione, quelle esistenti al momento dell'entrata in vigore)	Appartengono al gruppo A I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui AL d.Lgs 105/2015 Seveso III, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sottoterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.



86	Relazione alla ASL e alla Regione su interventi eseguiti nell'anno precedente per bonifica materiali contenenti amianto	Legge 257/92: Art. 9	Entro febbraio di ciascun anno	Le imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alla Regione e alle ASL, nel cui ambito di competenza si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi: a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica; b) le attività' svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni dell'amianto alle quali sono stati sottoposti; c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
87	Comunicazione presenza amianto floccato o in matrice friabile negli immobili	Legge 257/92: Art. 12 commi 5 e 2 DM 06/09/1994 Punto 4 "Programma di controllo dei materiali di amianto in sede - Procedure per le attività di custodia e di manutenzione"	Ogni anno inviare rapporto ispezione con documentazione fotografica	La comunicazione deve essere inviata alla ASL dal proprietario dell'immobile.
88	Autorizzazione all'acquisto di GAS tossici	R.D. 147/1927 Art. 55	Prima dell'acquisto	Domanda indirizzata al Questore
89	Autorizzazione all'utilizzo di GAS tossici	R.D. 147/1927 Artt. 5-9	Prima di iniziare l'attività	Domanda indirizzata al Questore



				L'utilizzo in centri abitati, aperta campagna, a bordo di navi e nei porti va autorizzato volta per volta.
90	Autorizzazione alla conservazione e custodia di GAS tossici	R.D. 147/1927 Artt. 10-16	Prima di iniziare l'attività	Quando si tratta di più gas diversi per composizione devono essere presentate altrettante separate domande. Domanda indirizzata al Sindaco.
91	Autorizzazione al trasporto di GAS tossici	R.D. 147/1927 Art. 23	Prima di iniziare l'attività	Domanda indirizzata al Questore.
92	Licenza di esercizio di pubblico spettacolo e Licenza di agibilità	R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.P.S) Art. 68. (Art. 67 T. U. 1926). Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si' svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo.	Prima dell'apertura attività (almeno 30 giorni) Art. 80. (Art. 78 T. U. 1926). L'autorita' di pubblica sicurezza non puo' concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidita' e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.	- Domanda indirizzata al Questore. - Istanza di Licenza al SUAP / Commissione Comunale di Vigilanza Pubblico Spettacolo



Fonti:

SPISAL Treviso
USL 12 Toscana
Certifico D.Lgs. 81/2008

Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati
ID 4503 | 13.12.2021
Permalink: <https://www.certifico.com/id/4503>
[Policy](#)

